

USI CIVICI E DEMANI SUI MONTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO (SEC. XIX)

FEDERICO ROGGERO – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

1. Introduzione

Vorrei dar conto dei primi risultati di una ricerca condotta nell'Archivio di Stato di Teramo tesa a ricostruire la storia della divisione dei demani cominciata nel decennio dell'occupazione napoleonica del Regno di Napoli e proseguita per tutto il sec. XIX. Sull'eversione della feudalità e la divisione dei demani in provincia di Teramo esiste, che io sappia, solo uno studio di una compianta archivista teramana, Donatella Striglioni ne' Tori, pubblicato negli atti di un convegno del 2007 dedicato alla nascita del Comune nell'Italia meridionale. Si tratta di un'indagine pregevole, che dà conto delle operazioni compiute e dei provvedimenti definitivi emessi. Vi sono poi le relazioni storico giuridiche e le verifiche demaniali prodotte in esecuzione della legge del 1927, che sono conservate nell'archivio del Commissariato Usi civici dell'Aquila, e che sono uno strumento fondamentale per avere contezza dell'esistenza dei demani e della loro ubicazione.

Il taglio del mio lavoro è stato – e non poteva essere altrimenti – quello dello storico del diritto: ho cercato, nelle carte dell'Archivio, più del dato quantitativo – demani accertati, ordinanze emesse, accantonamenti e quotizzazioni compiute, ecc. – informazioni, insieme, sulla natura giuridica dei diritti civici e sulle modalità di applicazione delle leggi del Decennio; soprattutto, ho tentato di leggere alla luce della prassi gli istituti che emergono dalla legislazione napoleonica e, viceversa, di verificare l'aderenza di quest'ultima alla reale situazione dei fondi dell'Italia meridionale.

2. Obiettivi delle leggi eversive: eliminare la “mancanza di proprietà” (Giuseppe Maria Galanti)

Per descrivere questa situazione utilizzerò le parole di Giuseppe Maria Galanti consacrate nel *Diario* di un viaggio compiuto, per ordine del re, nelle province nel 1791. Passato il confine del Tronto di ritorno dalle Marche, egli ne rilevava il diverso regime della proprietà fondiaria rispetto all’Abruzzo: qui non ci sono, o quasi, demani, a differenza dell’Abruzzo, e lo sfruttamento avviene, normalmente, mediante contratti di società fra proprietario e contadino:

Quasi tutta la Marca non conosce demanj e poderi soggetti a servitù. Li poderi o sono de’ contadini che vivono in essi, o sono de’ particolari... Come si tragittò il Tronto le terre del Regno ci fecero una sensazione disgustosa, per l’opposizione in cui sono con quelle dello Stato Pontificio. Questa sensazione ha continuato da per tutto. Tutti gli angoli della Marca mostrano di avere un padrone tutto inteso a migliorarlo: tutti gli angoli dell’Abruzzo mostrano un paese senza padrone alcuno.

Agli occhi del Galanti la situazione era particolarmente critica proprio nelle università abruzzesi site in zone montane:

Tre quarti delle montagne di Abruzzo sono demani de’ comuni. Ogni cittadino può dissodare il terreno pagando al comune una prestazione, né alcuno può turbarlo nel suo possesso. Questo abuso fa cadere tutto giorno sotto il ferro sterminatore de’ contadini la maggior parte de’ boschi e delle macchie [...] La mancanza di proprietà aiuta questi disordini.

Questa “mancanza di proprietà”, con tutta la sua carica negativa, enfatizzata dalla visione ideologica di quel tempo che mirava a liberare i fondi da tutte le promiscuità nel godimento, è il motivo che sta dietro la legislazione napoleonica del Decennio riguardante i demani.

3. (segue): circolari degli Intendenti (“mancanza di proprietà esclusiva”)

E la ritroviamo infatti come bersaglio polemico degli Intendenti della Provincia di Teramo nelle circolari che vennero emanate per l'applicazione della legislazione eversiva. Prenderò le mosse da una circolare dell'Intendente Colonna di Leca del 9 febbraio 1809, pubblicata negli *Atti dell'Intendenza di Teramo* e indirizzata ai sindaci della provincia, che in parte riprende una importante circolare del Ministro dell'interno del 29 agosto 1807. Si tratta di una circolare esplicativa della legislazione in tema di accertamento e divisione dei demani d'uso civico.

L'Intendente muove dalla nota definizione di "demanio" fornita dall'art. 1 del r.d. 8 giugno 1807, secondo la quale per "demani" o "terreni demaniali" debbono intendendosi "tutti i territorii aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità".

Per l'Intendente il punto centrale di questa definizione è l'apertura del fondo agli usi di tutti i cittadini e l'impossibilità per il proprietario di "escludere" altri dal godimento. Dice infatti l'Intendente che

il primo requisito, perché un territorio sia demaniale, è quello che l'uso del medesimo sia comune a' cittadini, e la proprietà non sia *esclusivamente* di alcuno.

L'Intendente sa bene che i demani un proprietario ce l'hanno, perché lo dice la definizione stessa: "qualunque ne sia il proprietario". Tuttavia, la compresenza sul fondo dei diritti d'uso dei cittadini comporta che il proprietario non possa escludere altri dal godimento. Leggiamolo nelle parole stesse dell'Intendente:

Si dice nella definizione *qualunque ne sia il proprietario*. Ciò non è contrario a quanto si è detto innanzi, perché i demanii possono appartenere in generale ad un proprietario, ed i cittadini del luogo avere il dritto di usarne, pagando una qualunque prestazione, e restando il dritto al compadrone di usarne insieme o di locarne l'uso. Questo non altera la natura di demanio, perché l'uso è destintamente di tutti, e niuno può avervi una *proprietà esclusiva*.

In altri termini, il tratto saliente della demanialità è la compresenza sul fondo di un diritto di proprietà e di diritti di uso, senza che il primo possa prevalere affermandosi nella sua caratteristica peculiare, quella dell'esclusività nel godimento: il proprietario del demanio – un ex barone, una chiesa, o ancora il comune stesso – non può cioè escludere la collettività titolare dal godimento del fondo. Egli stesso, quanto alla facoltà di godimento, vanta un potere pari a quello degli utenti del diritto civico, che può esercitare direttamente o cedere in locazione.

Agli occhi dell'Intendente, la situazione dei demani così come descritta equivale a sostanziale assenza di un diritto di proprietà vero e proprio sui fondi, perché quest'ultimo – secondo la visione illuministica che, come tutti sanno, aveva trovato consacrazione nell'art. 544 del Codice Civile di Napoleone del 1804 – si caratterizza proprio per il potere, accordato al proprietario, di escludere terzi dal godimento del fondo.

La legislazione eversiva puntava dunque, e così venne interpretata dai tecnici che furono chiamati ad applicarla, alla eliminazione delle forme di promiscuità di godimento che caratterizzavano i demani e alla creazione di un modello di proprietà *esclusiva*.

4. (segue): liberazione anche dal compascolo

Da siffatta commistione nel godimento andavano però liberati non soltanto i fondi gravati dagli usi civici, e cioè i demani, ma anche quelli che da tali usi non erano gravati e che si dicevano, secondo i casi e la terminologia del tempo, patrimoniali – se appartenenti alle università – burgensatici – se appartenenti agli ex baroni – o allodiali – se appartenenti a privati.

Anche in questi casi, infatti, il godimento da parte del proprietario del fondo era limitato da diritti di pascolo che, secondo una consuetudine in vigore in tutto il Regno di Napoli, si esercitavano sulle “seconde erbe” ritraibili dai fondi, cioè dopo effettuata la raccolta dei frutti principali del fondo stesso: è quello che le fonti menzionano come “compascolo”, o più spesso “compascuo”, e che

un'altra circolare dell'Intendente di Teramo, Turgis, del 15 maggio 1811 (anch'essa pubblicata negli *Atti della Provincia di Teramo*) definisce come

una specie di comunione, e se servitù si voglia pur chiamare è della natura di quelle che diconsi reciproche, ed a questo riducesi quello che chiamasi diritto civico: non avendo altro titolo che l'uso, viene regolato dalle consuetudini locali. Il compascuo si può esercitare su le second'erbe, e non mai su le masse, e su qualunque seminato, né sopra il fieno de' prati, o dell'erba che forma il principale prodotto del fondo.

I fondi soggetti al compascuolo, dice l'Intendente Colonna di Leca nella già menzionata circolare del 9 febbraio 1809

non essendo demanii per la sola ragione di essere esposti a detti usi comunali, ma essendo proprietà libere di coloro, cui appartengono, sono di natura diversa affatto dalle terre demaniali;

sono cioè, tali fondi, vere e proprie "proprietà libere di coloro, cui appartengono", pur sempre però soggette al diritto sulle seconde erbe o, come si usava dire, al pascolo *sectis segetibus*.

5. (segue): in particolare: il caso di Macchia da Borea (sulla differenza fra usi civici e compascuolo)

Un caso tratto dagli *Atti demaniali* conservati nell'Archivio di Stato di Teramo, riguardante Macchia da Borea, frazione di Valle Castellana, servirà ad illustrare bene la differenza fra usi civici e compascuo.

Il tenimento di Macchia, comprendente Macchia da Sole e Macchia da Borea, è interessato da una vertenza insorta intorno al 1869 fra alcuni naturali e tale Carlo Serafini, accusato di chiudere arbitrariamente i fondi che occupava e che i naturali affermavano avere natura demaniale universale.

I fondi in questione risultavano, in effetti, catastalmente intestati al comune di Macchia – riunito a Valle Castellana nel 1806 – ed erano stati occupati abusivamente da alcuni particolari, che li avevano poi venduti al Serafini, ma erano beni patrimoniali del Comune, cioè non soggetti agli usi civici – non dunque demani – come era stato accertato da due decisioni precedenti della Intendenza di Teramo, rispettivamente del 1815 e del 1832, che avevano risolto una questione di fida per il compascolo sugli stessi.

I Serafini avevano perciò esercitato la facoltà di chiudere i fondi per liberarli dal compascuo, come consentito già dalla normativa napoleonica e dal Codice delle Due Sicilie, e poi dal Codice Civile del 1865. Contro l'esercizio di questa facoltà da parte dei Serafini erano insorti, presso il Tribunale civile, competente in materia di compascolo, alcuni naturali di Macchia da Borea; la loro domanda era stata però respinta proprio perché il diritto di chiudere il fondo di natura allodiale era pacificamente attribuito al proprietario dalla normativa in vigore.

Ancora in pendenza del giudizio civile, gli stessi naturali di Macchia da Borea, prevedendo l'esito negativo di esso, avevano fatto ricorso, come *extrema ratio*, anche alla Prefettura, accampando, in quest'ultima sede, l'esistenza di usi civici e perciò la natura demaniale dei fondi in questione, che ne avrebbe impedito la chiusura.

Il Prefetto intimò ai naturali di Macchia di dare prova della qualità demaniale dei suoli, dimostrando l'esistenza degli usi civici su di essi mediante testimoni. Dalle dichiarazioni rese da costoro, tuttavia, “non altro risulta” – così si legge negli scritti difensivi del Comune – “che la esistenza della comunione di pascolo, preveduta e regolata dagli articoli 569 e 570 del Codice Civile delle Due Sicilie, e 681 e 682 del Codice Civile vigente”; in realtà – sottolineava la difesa del Comune – i naturali di Macchia smaniano d'invertire un compascolo in uso civico.

La prova testimoniale non attestò, in effetti, l'esistenza dei diritti civici ed il Prefetto rigettò il ricorso dei naturali di Macchia da Borea.

6. Alcune considerazioni

La vicenda appena narrata consente, a mio modo di vedere, alcune deduzioni.

Innanzitutto, va ribadito che non esiste, nell'assetto della proprietà fondiaria che l'Ottocento eredita dall'Antico Regime, una forma di proprietà del tutto immune da promiscuità nel godimento: i fondi sono infatti o soggetti agli usi civici, e allora si dicono demani, o al compascuo, e sono fondi privati. Questa promiscuità comporta che il fondo debba rimanere aperto per permettere l'ingresso a uomini ed animali; il fatto dunque che i fondi sui quali si esercitano gli usi civici, i demani, siano "aperti", come dice l'art. 1 del decr. 8 giugno 1807, è una conseguenza della loro soggezione agli usi; analogamente, aperti dovevano restare i fondi allodiali dei particolari, patrimoniali dei Comuni e burgensatici degli ex baroni per permettere l'esercizio del compascuolo.

La legislazione del Decennio puntò ad eliminare tutte queste forme di promiscuità e alla chiusura dei fondi, realizzando così la tanto agognata esclusività nel godimento. Ma operò con modalità differenti, determinate per l'appunto dalla sostanziale differenza fra diritti civici e compascuolo. Quest'ultimo infatti "non avendo altro titolo che l'uso" – come si legge nella menzionata circolare dell'Intendente di Teramo, del 15 maggio 1811 – e cioè la consuetudine come fatto normativo che lo configurava come un'obbligazione posta di diritto a carico del proprietario del fondo, poteva essere eliminato attraverso una disposizione normativa che lo dichiarasse abolito, come avvenne con gli artt. 47 del decr. 3 dicembre 1808 e con le disposizioni successive. Gli usi civici, invece, si fondavano su di un titolo di acquisto, normalmente originario ma talvolta anche derivativo, in capo ad una comunità ed erano veri e propri diritti reali, che perciò potevano essere eliminati solo compensando la comunità titolare.

Un'altra constatazione scaturisce poi dal caso di Macchia da Borea appena visto: sono gli usi civici a determinare la qualità demaniale di un fondo; sono cioè gli usi a fare il demanio, non viceversa (si potrebbe dire: *ubi usus, ibi demania*). Al contrario, se manca la prova degli usi civici, il fondo si

considera patrimoniale; la patrimonialità, in altri termini, è categoria generale e residuale, in assenza di prova specifica della demanialità, e cioè della esistenza degli usi, i quali vanno provati nel loro titolo costitutivo e nel loro specifico contenuto. Senza tale prova, il fondo si considera patrimoniale.

Nelle ricerche che ho svolto relative alla montagna teramana non ho riscontrato praticamente mai il ricorso a meccanismi presuntivi della demanialità civica. La famosa massima *ubi feuda, ibi demania*, per esempio, venne applicata in un solo caso, per Poggio Umbricchio, oggi in Comune di Crognaleto, dove comunque gli usi sulle terre dell'ex barone Castiglione erano stati accuratamente accertati in precedenza attraverso le prove testimoniali. E si tenga presente che tutti i comuni della montagna teramana hanno avuto un feudatario, dagli Acquaviva di Atri (è il caso di Valle Castellana e della Montagna di Roseto), agli Alarcon-Mendoza (è il caso di Isola, Castelli, ma anche di Pietracamela, Intermesoli, Fano Adriano), ai Farnese (è il caso di Bacucco), al Vescovo di Teramo (feudatario di Rocca Santa Maria).

Ciò non significa peraltro che non si riconoscesse, in certi fondi, una naturale "vocazione" alla demanialità per la tipologia di utilità che essi potevano offrire. Questa vocazione "naturale" poteva costituire un elemento ulteriore di convincimento in favore dell'esistenza degli usi civici, ma non poteva sostituirsi ad accertamenti diretti e rigorosi.

E' il caso di Castelli, dove viene invocata una "naturale" demanialità d'uso civico discendente dalle caratteristiche fisiche del territorio di proprietà del Comune. Siamo nel 1852, e il contesto è l'opposizione alla quotizzazione di terre da tempo riconosciute per demaniali, in quanto l'esistenza degli usi era stata precisamente accertata mediante prove. Qui l'Intendente, ricordati per l'appunto gli accertamenti già compiuti, aggiunge nella sua ordinanza:

queste deduzioni hanno pure appoggio nella natura delle terre, che per la maggior parte erano incolte con querce e fratte [...] Terreni appartenenti ad una università, aperti, incolti con querce e

fratte, debbono ritenersi per demaniali, perché naturalmente soggetti agli usi civici. E' affatto inconcepibile come sopra queste terre i cittadini non avessero dovuto pascere e legnare!

Non si tratta, lo ripeto, di presunzione della demanialità, bensì di constatazione della natura dei fondi, che li rendeva idonei ad essere sfruttati dalle comunità per gli usi civici; era infatti normale che le comunità acquistassero gli usi sui fondi comunali incolti e boschivi, che proprio per questa ragione restavano aperti.

Che sia arbitrario presumere in generale la demanialità civica dei fondi che ancora oggi appaiono intestati ai Comuni lo prova il confronto fra la documentazione degli atti demaniali della prima metà dell'Ottocento e i coevi catasti napoleonici: le ville, ad esempio, che componevano l'antica università della Montagna di Roseto, successivamente suddivisa nei comuni di Cortino e Crognaleto, risultano titolari ciascuna, secondo il catasto, di un compendio fondiario di gran lunga più esteso dei demani che, per ciascuna di esse, vennero accertati.

7. *Uti civis*: gli usi come diritti esclusivi dei cittadini dell'*universitas*

Passando poi alla titolarità ed al contenuto dei diritti, vorrei citare il caso di Senarica, oggi frazione del Comune di Crognaleto. Luigi Ercole, autore di un importante *Dizionario topografico della provincia di Teramo*, pubblicato nel 1804, dice che Senarica era una terra "baronessa della propria università", cioè un feudo intestato ad un gruppo di famiglie stanziate su un territorio e costituite in *universitas*. Tale università si era anche data il titolo di "repubblica", in seno alla quale si eleggevano un governatore ed un camerlengo, portante quest'ultimo il titolo di "doge". L'origine della leggendaria "Repubblica di Senarica", secondo uno studio dedicato al tema da Niccola Castagna nel 1884, starebbe in una concessione fatta da Giovanna I d'Angiò alla metà del sec. XIV; egli congetturò che il titolo di Doge portato dal camerlengo fosse usato ad imitazione della Serenissima, con la quale Senarica avrebbe stretto un trattato di alleanza impegnandosi al versamento di un tributo e all'invio di due militi in caso di guerra.

Il titolo di “repubblica” era però abusivo, come già aveva dimostrato, precedentemente, Niccola Palma – ancora oggi il maggior storico del territorio della provincia di Teramo: Senarica era nient’altro che un feudo, detto anche “di Poggio Ramonte”, concesso *iure Langobardorum* ad un gruppo di famiglie, che però ad un certo punto si autoproclamarono repubblica.

E in effetti il Ricevitore generale della Provincia di Teramo, il 26 dicembre 1810 attestava che l’università di Senarica era iscritta come debitrice di adoa

per il feudo di Poggio Ramonte, seu Senarica in annui ducati due [...] E questa non era caricata in veruna altra somma per pesi fiscali in corrispondenza del numero de’ fuochi, che formava quella popolazione, come lo erano le altre università tutte della Provincia; cosicché fino all’abolizione delle tasse fiscali ha pagato soltanto dett’annui ducati due come posseditrice dell’indicato feudo di Poggio Ramonte, seu Senarica.

Senarica non era cioè *universitas* in senso proprio, bensì un agglomerato di famiglie titolari di un feudo. Su questo fece leva il Marchese Castiglione, possessore, qui come a Poggio Umbricchio, di vasti compendi fondiari ed interessato a contestarne la natura di demani d’uso civico per sottrarli alla divisione imposta dalle leggi. In una memoria presentata a Giuseppe de Thomasis si legge la seguente, pittoresca, descrizione di Senarica:

[Senarica] non è stata mai una università legittimamente costituita, e riconosciuta dal Governo per tale, ma semplicemente per un feudo i di cui baroni erano gli abitatori stessi di detta università, cosicché essi medesimi erano i baroni di se stessi, ed i vassalli de loro medesimi, tantovero che fra essi si eligevano un capo amministratore di detto ex feudo anche coll’ampollosa titolo di Doge; poiché si riputavano, come dicevano essere Repubblica, e si eligevano il proprio Governatore per l’amministrazione della giustizia, né erano fuochi numerati fra le altre università della provincia, né andavano in tassa per essi, ma solamente per tassa di adoa per detto ex feudo [...] Dunque le controvertite quistioni, e

che tuttavia sussistono, e si riproducono dinanzi a V.E. non solo non sono fra la propria università, ed il suo ex barone, ma neppure fra un ex barone, ed una università estranea sua confinante; ma semplicemente fra due ex baroni limitrofi quali appunto sono quei dell'ex feudo di Ramonte, o sia Senarica, con quello dell'ex feudo di Codara, e Campiglione che è l'esponente.

Questa vicenda fa palese un dato fondamentale a proposito della titolarità degli usi civici: essa non può stare in capo ad una collettività indifferenziata stanziata su di un territorio, quale era l'agglomerato di famiglie che formava Senarica, ma solo in capo ad una collettività che sia costituita in *universitas*.

Non solo: la difesa del Marchese Castiglione ci dice che l'università, per essere tale, dev'essere "legittimamente costituita e riconosciuta dal governo", che accorderà tale riconoscimento a fini fiscali, cioè ai fini della numerazione dei fuochi tra sui quali calcolare le imposte dirette. L'*universitas* in altre parole, già durante l'Antico Regime – potrei citare sul punto Rocco Pecori, un autore importante del Settecento, ma il poco tempo a disposizione me lo impedisce – è un agglomerato che sorge spontaneamente, ma che nel regno meridionale riceve poi un riconoscimento, che è una vera e propria entificazione, da parte del governo regio; il quale la opera, come accennato, per fini fiscali, numerando i fuochi presenti nell'*universitas* e, partitamente, in ciascuna delle sue frazioni o ville.

Già nell'Antico Regime, perciò, l'*universitas* è un soggetto di diritti (un "corpo" civile e politico, dice Rocco Pecori, il che fa pensare ad un ente-persona giuridica) costituito dal governo centrale; e la sua nascita è inscindibile dalla attribuzione di un ambito territoriale amministrativo, sul quale all'ente-università è affidato, dallo stesso governo centrale, un controllo fiscale.

Questa entificazione "dall'alto", che differenzia radicalmente le università dell'Italia meridionale dai comuni dell'Italia centro-settentrionale, e che si riflette nella indefettibilità del tributo diretto, la

cui imposizione è riservata al Viceré anche in caso di città infeudate, non è però incompatibile con la formazione di un corpo di consuetudini locali e di privilegi in vigore nell'ambito territoriale soggetto amministrativamente all'*universitas*.

Proprio il dato territoriale ed amministrativo è, a mio giudizio, quello fondamentale per comprendere l'esatta natura degli usi civici: essi concorrono – lo mostrano le fonti a più riprese – a definire il quadro dei doveri (fiscali, anzitutto) e dei diritti (politici, economici, ecc.) di cui gode ciascun soggetto che abbia acquistato – per nascita, per privilegio, per lunga permanenza abitativa – la cittadinanza nell'università; un insieme di diritti e doveri che conforma lo *status* del cittadino, e che si acquista o si perde con l'acquisto o la perdita della cittadinanza.

In altri termini, gli usi civici sono parte del diritto particolare dell'*universitas*, del suo diritto "statutario" inteso in senso ampio; come tali, essi debbono essere intesi come *diritti esclusivi* dei cittadini (di ciascun cittadino), come privilegi ad essi soltanto riservati, che pongono il cittadino in una condizione di particolare favore rispetto al diritto comune, rispetto cioè ai forestieri. Gli usi civici non si differenziano da altri diritti di cui gode il *civis* in ambiti diversi, come quello di avere una pandetta fissa per le spese giudiziali, un tariffario pubblico per i danni dati, l'autorizzazione ad usare un mulino diverso da quello baronale, ecc.: anche questi diritti sono "civici".

Tutto questo emerge chiaramente, in particolare, dai casi in cui l'uso assume il contenuto di un diritto di prelazione, come a Cortino, dove i naturali delle varie ville avevano goduto da tempo immemorabile della prelazione nella vendita delle ghiande e dei cerri ritraibili dai fondi comunali; nel caso di Poggio Umbricchio, ancora, un diritto civico ha per contenuto quello di poter mandare le bestie al pascolo sulle terre dell'ex feudatario – il Marchese Castiglione – pagando un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal medesimo verso i forestieri; i due elementi sono combinati in un altro diritto, di cui sempre gli abitanti di Poggio Umbricchio erano titolari: "il diritto di esser preferito a compratori stranieri nella vendita delle ghiande ex feudali, e di averle un anno al prezzo infimo della Provincia, e l'altro a ducati dieci" (ordinanza dell'Intendente, del 25 febbraio 1814).

Gli usi civici sono dunque una specie all'interno del genere dei diritti civici, dei diritti cioè che competono esclusivamente ai cittadini di un'università; in particolare essi sono i diritti spettanti al *civis* sui fondi comunali, feudali o ecclesiastici. Le fonti li chiamano "usi" perché il loro contenuto consiste nell'uso, cioè nel godimento, seppure sotto diverse forme, dei fondi stessi.

Come gli altri diritti civici, anche gli usi trovano titolo nell'ordinamento particolare dell'università, cioè in un atto, ma più spesso – nel regno meridionale e in particolare nella provincia di Teramo, caratterizzata da particolare scarsità di produzione statutaria – in un fatto normativo: gli usi civici in molti casi vennero riconosciuti ufficialmente, per la prima volta, durante le operazioni demaniali di inizio Ottocento, che presumerono l'esistenza dei titoli costitutivi in forza dell'esercizio continuato e incontrastato dei diritti da tempo immemorabile.

Come tutti gli altri diritti civici, anche gli usi sono continuamente contesi, cioè soggetti al mutare dei rapporti fra la comunità e l'autorità locale, che li può riconoscere (e a tale riconoscimento aspirano, naturalmente, le comunità), ma anche violare, o addirittura eliminare, magari all'esito di una trattativa: ad esempio, al diritto di ghiandatico menzionato in precedenza, i cittadini di Poggio Umbricchio rinunziarono nel 1773 avendone in cambio la concessione in enfiteusi dei lotti coltivabili del feudo più vicini all'abitato.

Infine gli usi civici – o meglio le norme consuetudinarie o statutarie che li prevedono – sono, come tutti gli altri diritti civici, di stretta interpretazione: gli usi in vigore sono solo quelli effettivamente accertati e riconosciuti, con il loro contenuto puntuale, che non può essere esteso per analogia.

8. I demani delle ville

La caratteristica dell'uso civico come diritto esclusivo del cittadino trova espressione particolare nei demani delle ville, cioè delle frazioni. Ne esistevano nei territori di Rocca Santa Maria e della Montagna di Roseto, e perciò, tolta Valle Castellana, in tutta la zona dei Monti della Laga. Si riscontra, cioè, in questi casi, la titolarità di un demanio in capo a ciascuna villa che

compone il Comune; per Rocca Santa Maria, però, risulta anche, in aggiunta, l'esistenza di un demanio dell'università presa nel suo complesso, corrispondente ai territori del Ceppo, della Cavata, della Morricana e del Bosco Martese (credo siano quelli oggi gestiti dall'Amministrazione Separata dell'antica università di Rocca Santa Maria).

Sull'origine dei demani delle ville di Rocca Santa Maria sono da considerare due memorie redatte dal Giudice regio di Valle Castellana nel 1848 e dirette all'Intendente di Teramo. Egli constatava, nella prima, che ciascun villaggio componente l'università risultava possedere un proprio demanio, che appunto era detto "comunale di quella data villa". Di tali demani, però, scriveva che

ciascun naturale ne coltiva, ne usufruisce indipendentemente dalla comunale rappresentanza, anzi in qualche villaggio in addietro se n'è fatta la divisione fra naturali medesimi, e qualcuno ne ha perfino distratto.

In altri termini, tali demani risultavano per lo più ripartiti fra le famiglie che abitavano nelle ville; tanto che dagli atti risulta che ciascuna famiglia versava l'imposta fondiaria per le terre che possedeva.

Nella seconda memoria si interroga, il giudice, circa le origini di questi demani, prospettando le diverse soluzioni che gli erano state suggerire dagli indicatori locali:

Vuole qualcuno che da più secoli in origine i molti fondi spettassero al governo, cui i coltivatori rispondessero un'annua prestazione in dominicale riconoscenza. Che in seguito anche da tempi remotissimi vi fosse legge che ciascuno appropriasse quella quantità che si fosse creduta pagandosi poi sempre una pensione che sotto il titolo di azione ne veniva, come venne eseguito all'infuori di quelli che rimangono ora col titolo di comunali attesoche niuno ne volle perché sterili, ed infecondi. In altre ville si asserisce che fossero sempre particolari, e da' naturali istituiti per lo comune pascolo, e per legnarvi; ma che in seguito le urgenze venute esigettero che si fossero resi a coltura, e finalmente le varie pretese, e

questioni si fecero ridurre a divisione, come vedesi praticato. In qualche villa si vuole poi che fossero anche particolari, e che divenuti affatto sterili a suggerimento dei più accorti si rendessero comuni perché comune ne divenisse il carico fondiario sebbene pure vantar si volesse un'antica padronanza, e così godendoli con pascolo comune, se qualche lucro ne venisse ritratto serva per qualche spesa nella chiesa. Or chi può dare una base sicura a quanto dicesi; chi dice il vero?

Le diverse spiegazioni andrebbero meditate una per una, e soprattutto bisognerebbe approfondire l'indagine in ordine a queste forme di proprietà di villaggio, che sembrerebbero poter assumere i caratteri di una vera e propria proprietà collettiva di antichi originari delle ville. Una tale forma di proprietà è attestata, del resto, per la provincia di Teramo, ancora ai primi del '900 dalla relazione di Cesare Jarach per l'*Inchiesta agraria sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia*, dove essa è indicata, accanto ai demani, come eccezione al generale spezzettamento della proprietà fondiaria caratteristico delle zone montane.

Per il momento mi limito a sottolineare una volta di più il vincolo che lega *in via esclusiva* il diritto al cittadino, in questo caso della frazione, e che si riflette in una specifica modalità di regolamentazione nell'uso dei fondi. La rileviamo in particolare dalle carte riguardanti le ville dell'attuale Comune di Crognaleto; ma quello che sto per dire vale certamente per tutta l'antica università della Montagna di Roseto.

La contiguità dei demani – continuo a chiamarli demani prima di ulteriori prove che attestino una natura diversa di questi fondi – delle diverse ville facilitava gli sconfinamenti nei demani delle ville limitrofe; si trattava di abusi, perché la regola era che ciascun abitante potesse servirsi soltanto della “canna” della villa dove dimorava, appunto per il vincolo esclusivo che legava i cittadini ai diritti sui fondi. Quale sanzione per gli sconfinamenti la consuetudine aveva legittimato il ricorso alla “rappresaglia” consistente, invero, nella apprensione materiale ed autoritativa, da parte della villa

titolare del fondo, degli animali che avevano sconfinato, i quali erano trattieneuti in pegno. Leggiamo direttamente da una deliberazione del Decurionato di Crognaleto, del 27 agosto 1827:

In questo Comune non solo, ma in tutte le vicinanze ancora vi è stato sempre l'immemorabile costume, che ciascuna villa possa servirsi degli usi civici di pascolo solamente nel proprio rispettivo territorio, senza di poter in minima parte arbitrarsi alcuno di servirsi dalla canna limitrofa sia nel pascolo sia in tutt'altro, all'infuori del consenso, e licenza presa anticipatamente dal popolo di quella data villa, che si trova lesa in tali dritti; e chiunque si è arbitrato di passare il confine della propria villa, e ledere per poco i dritti di qualunque altra limitrofa, in tal caso il trasgressore si è soggiaciuto al rappresaglio degli animali, o altro pegno qualunque, senza veruna licenza, o intelligenza del magistrato. Dopo seguito un tale atto arbitrario si è data conoscenza al Sindaco, o al Giudice per poter procedere alla condanna del danno, delle spese, e della multa, ogni qual volta però non è riuscito di fare un accomodo bonario. Il dritto di tale rappresaglio sopra il proprio tenimento contro i limitrofi, che non hanno fidato, è stato sempre comune a tutt'i cittadini della villa, e per forestiere s'intende non solo chi è fuori di Comune, ma benanche chi è fuori d'una villa, e perciò ogni cittadino sarà considerato per forestiere da per tutto fuori della villa in cui domicilia. Ciò posto, la popolazione di Frattoli" – una villa di Crognaleto – "ha tutta la ragione di lagnarsi delle ville limitrofe, che vogliono abusarsi di pascolare, legnare, e fare altro occorrente sopra la canna di Frattoli senza il consenso di quel popolo; e stante il solito da immemorabile tempo, e sempre protetto dalla Corte, di fare rappresaglie, ed altri pegni a quelli delle altre ville, che arbitrariamente si vogliono far leciti di servirsi degli usi civici fuori della propria canna, dovrebbe anche ora godere lo stesso privilegio per non fare alcuna innovazione e per tenere a freno i baldanzosi, ed impertinenti. Quel che si dice per Frattoli in particolare, s'intende anche per tutte le altre ville in generale; ed il Decurionato per questa parte prega il Sig. Intendente di voler accordare un tale dritto rispettivo, e scambievole che è irrecordabile, e divenuto quasi una legge per tutte le ville.

La rappresaglia, istituto tipico della regolamentazione dei conflitti fra cittadini e forestieri durante il Medioevo, consiste qui in un pegno, o meglio in un pignoramento compiuto autoritativamente dalla villa titolare del demanio usurpato; ad essa fanno seguito l'obbligazione di risarcire il danno e la soggezione ad una sanzione amministrativa (multa).

Questo sistema di tutela, che è tutto incentrato sul principio che i terreni demaniali della frazione sono ad uso esclusivo degli abitanti di essa, era in vigore anche fuori dal territorio di Crognaleto, e in particolare a Cortino, ma lo ritroviamo anche a Fano Adriano, dove addirittura queste regole erano state messe per iscritto in un "volumetto di iussi" nel 1691, invocato nel 1849 da parte del Comune contro alcuni pecorai che avevano osato introdurre i loro animali nel demanio "prima i soliti antichi, ed attualmente vigenti", cioè prima delle festività dei SS. Pietro e Paolo e di San Giacomo, secondo i casi.

9. La "questione demaniale"

Passo ad accennare, infine, ad un ulteriore dato emergente dalle carte teramane: l'atteggiamento tenuto dagli organi di governo dei Comuni meridionali durante le operazioni di divisione dei demani compiute in esecuzione delle leggi emanate nel Decennio. Questi organi, espressione del ceto dei maggiori proprietari terrieri, che in larga misura avevano usurpato i demani comunali, molto spesso si opposero alle operazioni di quotizzazione dei demani stessi tentando, tra l'altro, di accamparne la natura patrimoniale.

E' il caso, per esempio, di Cortino, dove la quotizzazione venne a lungo osteggiata dai maggiori proprietari terrieri, che ad un certo punto rivendicarono – contro gli accertamenti definitivi già intervenuti – la natura patrimoniale delle terre; è il caso, altresì, di Isola dove la quotizzazione restò bloccata a lungo per l'opposizione dei maggiori proprietari terrieri che, come aveva capito l'Intendente già nel 1834, si mettevano di traverso "a solo fine di tener soggetto il ceto de' poveri bracciali" fino a contestare, anche qui, la natura demaniale delle terre, nonostante gli accertamenti

compiuti e ormai definitivi; stesso discorso per Castelli, dove la quotizzazione si fece soltanto negli anni 1885-1886.

Ma mi limito a questi pochi cenni, perché tutto ciò aprirebbe il discorso sulla “questione demaniale”, ossia sui conflitti che l’applicazione delle leggi del Decennio suscitò fra i diversi ceti della società di allora; ed è un discorso che, in questa sede, non possiamo affrontare perché ci porterebbe troppo lontano dal nostro tema, spostandolo sul versante economico, demografico e sociologico. Dirò soltanto che per la provincia di Teramo, come per altre realtà del regno meridionale, la “questione demaniale” sta all’origine dell’emigrazione e del primo grande spopolamento delle nostre montagne; a testimoniare come le leggi in materia di usi civici possano, se applicate – e scritte – senza la dovuta lungimiranza mettere a repentaglio la fragilissima economia montana.